



**PROVINCIA  
DI PARMA**

**ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE**

Atto n. **7/2020** del **27/02/2020**

**Oggetto:** PARCO PROVINCIALE DEL MONTE FUSO. MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'ACCESSO E LA FRUIZIONE. APPROVAZIONE.

L'anno **duemilaventi** addì **ventisette** del mese di **febbraio** alle ore **08:30** in Parma e nella Sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Provinciale convocato nei modi e termini di legge.

Presieduto da **ROSSI DIEGO** - **Presidente della Provincia**.

All'appello risultano:

ROSSI DIEGO	Presente	MARI ANDREA	Presente
BENECCHI MARZIO	Presente	QUINTAVALLA GIUSEPPE	Presente
BERTOCCHI GIOVANNI	Presente	SAGLIA CODELUPPI ALESSANDRO	Assente
CANTONI GIANPAOLO	Assente	SPINA ALDO	Presente
DELSANTE GIUSEPPE	Presente	TASSI CARBONI ALESSANDRO	Presente
DE MARIA FERDINANDO	Presente	TREVISAN MARCO	Assente
GARBASI ALESSANDRO	Presente		

Presenti: **10** - Assenti: **3**

Partecipa il Segretario Generale **ALFIERI RITA**, il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Constatato che il numero dei presenti è legale, i lavori proseguono.

Fungono da scrutatori i Consiglieri: **DELSANTE GIUSEPPE**, **GARBASI ALESSANDRO**, **QUINTAVALLA GIUSEPPE**.

## UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA - PATRIMONIO

Proposta di deliberazione n. **1241 / 2020**

Oggetto: PARCO PROVINCIALE DEL MONTE FUSO. MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'ACCESSO E LA FRUIZIONE. APPROVAZIONE.

### IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Viste:

- la Legge 56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" che individua le funzioni fondamentali delle Province;
- la legge Regionale 23 dicembre 2011 n. 24 "Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della rete natura 2000 e istituzione del Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano" ed in particolare l'art. 3 che dettaglia le funzioni attribuite agli enti di gestione dei parchi regionali;
- il Regolamento del Parco Provinciale del Monte Fuso approvato con Atto C.P. 80/2005 per regolamentare gli accessi e la fruizione dell'area;

VISTI inoltre:

- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL), approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Provinciali;
- lo Statuto vigente dell'Ente, approvato con atto dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 del 09/01/2015 e successivamente modificato con atto dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 del 07/03/2019;

Premesso:

- che la Provincia è titolare della proprietà e dei contratti di concessione d'uso e di affitto di terreni e fabbricati costituenti il Parco Provinciale del Monte Fuso nel territorio della frazione di Scurano (comune di Neviano degli Arduini);
- che, al fine di creare un sistema coordinato di attività, risorse umane ed economiche e tutelare al meglio la proprietà dell'Ente, composta da beni immobili e mobili, ma anche da un'importante realtà faunistica ed arborea, è stato sottoscritto con l'Ente di Gestione per i parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale un Accordo di gestione coordinata del Parco, ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/90, in vigore fino al 31 dicembre 2020;

Richiamato in particolare l'art. 4 dell'Accordo che recita testualmente: "Art. 4 Regolamento del Parco Provinciale del Monte Fuso. L'accesso e la fruizione delle aree del Parco Provinciale del Monte Fuso sono disciplinati dallo specifico Regolamento, approvato con atto del Consiglio Provinciale n° 80/2005. L'Ente Parchi ha la facoltà, in relazione alle nuove modalità di gestione dell'area, di proporre alla Provincia, per l'approvazione da parte della stessa, modifiche ed adeguamenti a tale Regolamento";

Preso atto:

- che con richiesta del 7 febbraio scorso (prot. Provincia di Parma n. 3025/2020), l'Ente di Gestione per i parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, su iniziativa e proposta del Corpo Guardie Ecologiche Giurate Volontarie di Parma e del Raggruppamento Guardie Ecologiche Volontarie di Legambiente di Parma in attività presso il Parco medesimo, dopo aver acquisito il parere favorevole del Servizio di Vigilanza dell'Ente Parchi e di Fuso.com concessionario delle strutture e dei servizi turistici del Parco per la Provincia di Parma, avanzava una proposta di modifica degli

artt. 3-4-5 del citato Regolamento come indicato nell'allegato parte integrante del presente provvedimento;

- che ogni eventuale modifica concernente la segnaletica in loco in conseguenza delle modifiche apportate al Regolamento in oggetto sarà a carico dell'Ente Parchi;

Ritenuto quindi opportuno, al fine del miglioramento ambientale e della funzionalità gestionale dell'area, condividere le modifiche proposte dall'Ente Parchi;

Sentito il Vicepresidente Alessandro Garbasi con delega Coordinamento Parchi e Sport;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/2000, e dato atto che non si acquisisce il parere del Dirigente del Servizio Finanziario, in quanto il presente atto non ha rilevanza contabile;

Udito il dibattito (si omette la discussione, in quanto per gli interventi integrali si rimanda espressamente alla registrazione audio della seduta);

## DELIBERA

di approvare le modifiche agli artt. 3-4-5 del Regolamento del Parco Provinciale del Monte Fuso come indicato nell'allegato parte integrante del provvedimento e di provvedere alla sostituzione come segue:

### “ Art. 3

1. La flora e la fauna del Parco sono rigorosamente protetti. Gli utenti del Parco rispondono personalmente dei danni, comunque causati al patrimonio ambientale.
2. E' proibita la raccolta, la manipolazione, il danneggiamento e l'asportazione di fiori, prodotti del sottobosco, flora, fauna e di qualsiasi altro materiale componente il patrimonio naturale del Parco e le sue parti.
3. E' severamente vietata nel territorio del Parco ogni attività venatoria; conseguentemente e assolutamente vietata l'introduzione nel Parco di ogni strumento idoneo allo scopo.
4. E' severamente vietato, all'interno del Parco, accendere fuochi per qualsiasi motivo.
5. E' vietato abbandonare rifiuti sul suolo ed è fatto obbligo di servirsi degli appositi contenitori per la raccolta differenziata, collocati nel punto di raccolta presso il parcheggio.
6. I visitatori possono entrare nel Parco solo dall'alba al tramonto di tutti i giorni, attraverso gli accessi previsti.
7. Per la salvaguardia della flora e della fauna, alcune aree all'interno del Parco possono godere di una protezione integrale. In questo caso le visite possono essere effettuate solo lungo itinerari indicati da apposita segnaletica.
8. E' severamente vietato l'accesso all'interno dell'area recintata, denominata Centro Faunistico, se non accompagnati dai custodi o dal gestore delle strutture del Parco, durante le visite guidate.

### Art. 4

1. La tranquillità del Parco è una prerogativa da difendere e conservare.
2. Sono quindi vietati schiamazzi ed attività in contrasto con la quiete ed il rispetto ambientale.
3. Tutte le iniziative ricreative e sportive sono subordinate al rispetto della quiete del Parco; ogni iniziativa che deroghi da tale principio dovrà essere preventivamente ed espressamente autorizzata. Il Parco, o parte di esso e sue infrastrutture, possono essere concessi in uso temporaneo e gratuito a Enti, Associazioni, Gruppi o privati cittadini per lo svolgimento di attività ricreative, turistiche e sportive, previa richiesta scritta alla Provincia di Parma e compatibilmente con il rispetto delle finalità prioritarie del Parco.
4. Le attività di gruppo all'interno del Parco devono essere preventivamente autorizzate dalla Provincia e sorvegliate durante lo svolgimento da un responsabile (esattamente individuato) il quale risponderà personalmente e per il proprio gruppo rappresentato.
5. Dalle attività e dai giochi permessi sono esclusi tutti quelli che implicano lanci di oggetti a distanza non controllabile e, comunque, tutti quelli che possono costituire oggettivo pericolo per l'incolumità delle persone.

6. L'accesso al Parco è consentito solo a piedi. E' quindi vietato l'accesso con auto, motocicli, ciclomotori, fuoristrada, biciclette. E' escluso dal divieto l'accesso delle mountain-bike sui percorsi della ciclopista mtb del monte Fuso (che tuttavia dovranno essere condotte a mano nell'attraversamento) e per le attività attuate dal gestore delle strutture del Parco. L'accesso dei cavalli è consentito a condizione che gli stessi vengano condotti a mano. Potranno essere concesse autorizzazioni solo per casi eccezionali di servizio e a favore di visitatori portatori di gravi handicap.

7. L'utilizzo dei parcheggi è gratuito, ma vietato a camper e roulotte in sosta per campeggio. La sosta per campeggio dei camper e delle roulotte è consentita solamente nell'apposita area attrezzata.

8. E' vietata ogni forma di campeggio all'interno dell'area del Parco, nonché la costruzione di baracche e capanne, anche temporanee, non autorizzata. Casi specifici e particolari potranno essere valutati ed oggetto di specifica autorizzazione.

#### Art. 5

1. Il comportamento degli utenti deve sempre essere tale da salvaguardare la loro e l'altrui sicurezza.

2. E' obbligatorio mantenere un'adeguata distanza dal recinto del Centro Faunistico, stante la presenza all'interno di animali selvatici.

3. E' vietata ogni forma di attività equestre, salvo quella attuata dal gestore delle strutture del Parco. Eventuali deroghe potranno essere concesse previa richiesta scritta.

4. I cani possono accedere al Parco solo se tenuti al guinzaglio. I proprietari ed i detentori dei cani dovranno attenersi alle norme di cui al Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320) ed Ordinanze del Ministero della Salute del 09.09.2003 e del 27.08.2004. I cani trovati in libertà verranno catturati. I proprietari dei cani sono tenuti alla custodia dei loro animali ed alla pulizia delle aree eventualmente sporcate dagli stessi. E' assolutamente vietato far avvicinare i cani al recinto del Centro Faunistico.

5. Per il benessere degli animali è opportuno non somministrare cibi dall'esterno.

6. La Provincia declina ogni responsabilità in ordine a danni a persone, a cose, che dovessero prodursi a seguito di negligenza o per il mancato rispetto del presente regolamento da parte degli utenti.

7. E' assolutamente vietata l'installazione e l'affissione di cartelli, manifesti, o altro materiale pubblicitario, in tutto il territorio del Parco, e nelle sue pertinenze compreso i parcheggi e le strade di accesso, senza la preventiva autorizzazione."

Esito della votazione della presente deliberazione: **APPROVATA**

Consiglieri presenti: **10**

Votanti	Favorevoli	Contrari	Astenuti
<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*N.B. : si da' atto che per quanto riguarda il contenuto degli interventi, si rimanda alla registrazione audio relativa alla seduta.*

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente della Provincia  
ROSSI DIEGO

Il Segretario Generale  
ALFIERI RITA

Regolamento in vigore	Proposta di modifica in grassetto
<p>Art. 3</p> <p>1. La flora e la fauna del Parco sono rigorosamente protetti. Gli utenti del Parco rispondono personalmente dei danni, comunque causati al patrimonio ambientale.</p> <p>2. E' proibita la raccolta, la manipolazione, il danneggiamento e l'asportazione di fiori, prodotti del sottobosco, flora, fauna e di qualsiasi altro materiale componente il patrimonio naturale del Parco e le sue parti.</p> <p>3. E' severamente vietata nel territorio del Parco ogni attività venatoria; conseguentemente e assolutamente vietata l'introduzione nel Parco di ogni strumento idoneo allo scopo.</p> <p>4. E' severamente vietato, all'interno del Parco, accendere fuochi per qualsiasi motivo; la preparazione a caldo di cibi è consentita unicamente nelle zone appositamente predisposte e previa autorizzazione del gestore, che provvederà a registrare il nominativo degli utilizzatori.</p> <p>5. E' vietato abbandonare rifiuti sul suolo ed è fatto obbligo di servirsi degli appositi contenitori, opportunamente collocati nelle varie zone del Parco, compreso i parcheggi.</p> <p>6. I visitatori possono entrare nel Parco solo dall'alba al tramonto di tutti i giorni, attraverso gli accessi previsti.</p> <p>7. Per la salvaguardia della flora e della fauna, alcune aree all'interno del Parco possono godere di una protezione integrale. In questo caso le visite possono essere effettuate solo lungo itinerari indicati da apposita segnaletica.</p> <p>8. E' severamente vietato l'accesso all'interno dell'area recintata, denominata Centro Faunistico, se non accompagnati dai custodi o dal gestore delle strutture del Parco, durante le visite guidate.</p>	<p>Art. 3</p> <p>1. La flora e la fauna del Parco sono rigorosamente protetti. Gli utenti del Parco rispondono personalmente dei danni, comunque causati al patrimonio ambientale.</p> <p>2. E' proibita la raccolta, la manipolazione, il danneggiamento e l'asportazione di fiori, prodotti del sottobosco, flora, fauna e di qualsiasi altro materiale componente il patrimonio naturale del Parco e le sue parti.</p> <p>3. E' severamente vietata nel territorio del Parco ogni attività venatoria; conseguentemente e assolutamente vietata l'introduzione nel Parco di ogni strumento idoneo allo scopo.</p> <p>4. E' severamente vietato, all'interno del Parco, accendere fuochi per qualsiasi motivo; <b>la preparazione a caldo di cibi è consentita unicamente nelle zone appositamente predisposte e previa autorizzazione del gestore, che provvederà a registrare il nominativo degli utilizzatori.</b></p> <p>5. E' vietato abbandonare rifiuti sul suolo ed è fatto obbligo di servirsi degli appositi contenitori <b>per la raccolta differenziata, opportunamente collocati nelle varie zone del Parco, compreso i parcheggi. nel punto di raccolta presso il parcheggio.</b></p> <p>6. I visitatori possono entrare nel Parco solo dall'alba al tramonto di tutti i giorni, attraverso gli accessi previsti.</p> <p>7. Per la salvaguardia della flora e della fauna, alcune aree all'interno del Parco possono godere di una protezione integrale. In questo caso le visite possono essere effettuate solo lungo itinerari indicati da apposita segnaletica.</p> <p>8. E' severamente vietato l'accesso all'interno dell'area recintata, denominata Centro Faunistico, se non accompagnati dai custodi o dal gestore delle strutture del Parco, durante le visite guidate.</p>
<p>Art. 4</p> <p>1. La tranquillità del Parco è una prerogativa da difendere e conservare.</p> <p>2. Sono quindi vietati schiamazzi ed attività in contrasto con la quiete ed il rispetto ambientale.</p> <p>3. Tutte le iniziative ricreative e sportive sono subordinate al rispetto della quiete del Parco; ogni iniziativa che deroghi da tale principio dovrà essere preventivamente ed espressamente autorizzata. Il Parco, o parte di esso e sue infrastrutture, possono essere concessi in uso temporaneo e gratuito a Enti, Associazioni, Gruppi o privati cittadini per lo svolgimento di attività ricreative, turistiche e sportive, previa richiesta scritta alla Provincia di Parma e compatibilmente con il rispetto delle finalità prioritarie del Parco.</p> <p>4. Le attività di gruppo all'interno del Parco devono essere preventivamente autorizzate dalla Provincia e sorvegliate durante lo svolgimento da un responsabile (esattamente individuato) il quale risponderà personalmente e per il proprio gruppo rappresentato.</p>	<p>Art. 4</p> <p>1. La tranquillità del Parco è una prerogativa da difendere e conservare.</p> <p>2. Sono quindi vietati schiamazzi ed attività in contrasto con la quiete ed il rispetto ambientale.</p> <p>3. Tutte le iniziative ricreative e sportive sono subordinate al rispetto della quiete del Parco; ogni iniziativa che deroghi da tale principio dovrà essere preventivamente ed espressamente autorizzata. Il Parco, o parte di esso e sue infrastrutture, possono essere concessi in uso temporaneo e gratuito a Enti, Associazioni, Gruppi o privati cittadini per lo svolgimento di attività ricreative, turistiche e sportive, previa richiesta scritta alla Provincia di Parma e compatibilmente con il rispetto delle finalità prioritarie del Parco.</p> <p>4. Le attività di gruppo all'interno del Parco devono essere preventivamente autorizzate dalla Provincia e sorvegliate durante lo svolgimento da un responsabile (esattamente individuato) il quale risponderà personalmente e per il proprio gruppo rappresentato.</p>

<p>5. Dalle attività e dai giochi permessi sono esclusi tutti quelli che implicano lanci di oggetti a distanza non controllabile e, comunque, tutti quelli che possono costituire oggettivo pericolo per l'incolumità delle persone.</p> <p>6. L'accesso al Parco è consentito solo a piedi. E' quindi vietato l'accesso con auto, motocicli, ciclomotori, fuoristrada, biciclette. E' escluso dal divieto l'accesso delle moutain-bike sui percorsi della ciclopista mtb del monte Fuso e per le attività attuate dal gestore delle strutture del Parco. Potranno essere concesse autorizzazioni solo per casi eccezionali di servizio e a favore di visitatori portatori di gravi handicap.</p> <p>7. L'utilizzo dei parcheggi è gratuito, ma vietato a camper e roulotte in sosta per campeggio. La sosta per campeggio dei camper e delle roulotte è consentita solamente nell'apposita area attrezzata.</p> <p>8. E' vietata ogni forma di campeggio all'interno dell'area del Parco, nonché la costruzione di baracche e capanne, anche temporanee, non autorizzata. Casi specifici e particolari potranno essere valutati ed oggetto di specifica autorizzazione.</p> <p>Art. 5</p> <p>1. Il comportamento degli utenti deve sempre essere tale da salvaguardare la loro e l'altrui sicurezza.</p> <p>2. E' obbligatorio mantenere un'adeguata distanza dal recinto del Centro Faunistico, stante la presenza all'interno di animali selvatici.</p> <p>3. E' vietata ogni forma di attività equestre, salvo quella attuata dal gestore delle strutture del Parco. Eventuali deroghe potranno essere concesse previa richiesta scritta.</p> <p>4. I cani possono accedere al Parco solo se tenuti al guinzaglio. I proprietari ed i detentori dei cani dovranno attenersi alle norme di cui al Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320) ed Ordinanze del Ministero della Salute del 09.09.2003 e del 27.08.2004. I cani trovati in libertà verranno catturati. I proprietari dei cani sono tenuti alla custodia dei loro animali ed alla pulizia delle aree eventualmente sporcate dagli stessi. E' assolutamente vietato far avvicinare i cani al recinto del Centro Faunistico.</p> <p>5. Per il benessere degli animali è opportuno non somministrare cibi dall'esterno, ma raccoglierlo negli opportuni contenitori, all'uopo predisposti. La somministrazione sarà effettuata dal personale del Parco.</p> <p>6. La Provincia declina ogni responsabilità in ordine a danni a persone, a cose, che dovessero prodursi a seguito di negligenza o per il mancato rispetto del presente regolamento da parte degli utenti.</p> <p>7. E' assolutamente vietata l'installazione e l'affissione di cartelli, manifesti, o altro materiale pubblicitario, in tutto il territorio del Parco, e nelle sue pertinenze compreso i parcheggi e le strade di accesso, senza la preventiva autorizzazione.</p>	<p>5. Dalle attività e dai giochi permessi sono esclusi tutti quelli che implicano lanci di oggetti a distanza non controllabile e, comunque, tutti quelli che possono costituire oggettivo pericolo per l'incolumità delle persone.</p> <p>6. L'accesso al Parco è consentito solo a piedi. E' quindi vietato l'accesso con auto, motocicli, ciclomotori, fuoristrada, biciclette. E' escluso dal divieto l'accesso delle moutain-bike sui percorsi della ciclopista mtb del monte Fuso <b>(che tuttavia dovranno essere condotte a mano nell'attraversamento)</b> e per le attività attuate dal gestore delle strutture del Parco. <b>L'accesso dei cavalli è consentito a condizione che gli stessi vengano condotti a mano.</b> Potranno essere concesse autorizzazioni solo per casi eccezionali di servizio e a favore di visitatori portatori di gravi handicap.</p> <p>7. L'utilizzo dei parcheggi è gratuito, ma vietato a camper e roulotte in sosta per campeggio. La sosta per campeggio dei camper e delle roulotte è consentita solamente nell'apposita area attrezzata.</p> <p>8. E' vietata ogni forma di campeggio all'interno dell'area del Parco, nonché la costruzione di baracche e capanne, anche temporanee, non autorizzata. Casi specifici e particolari potranno essere valutati ed oggetto di specifica autorizzazione.</p> <p>Art. 5</p> <p>1. Il comportamento degli utenti deve sempre essere tale da salvaguardare la loro e l'altrui sicurezza.</p> <p>2. E' obbligatorio mantenere un'adeguata distanza dal recinto del Centro Faunistico, stante la presenza all'interno di animali selvatici.</p> <p>3. E' vietata ogni forma di attività equestre, salvo quella attuata dal gestore delle strutture del Parco. Eventuali deroghe potranno essere concesse previa richiesta scritta.</p> <p>4. I cani possono accedere al Parco solo se tenuti al guinzaglio. I proprietari ed i detentori dei cani dovranno attenersi alle norme di cui al Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320) ed Ordinanze del Ministero della Salute del 09.09.2003 e del 27.08.2004. I cani trovati in libertà verranno catturati. I proprietari dei cani sono tenuti alla custodia dei loro animali ed alla pulizia delle aree eventualmente sporcate dagli stessi. E' assolutamente vietato far avvicinare i cani al recinto del Centro Faunistico.</p> <p>5. Per il benessere degli animali è opportuno non somministrare cibi dall'esterno. <del>ma raccoglierlo negli opportuni contenitori, all'uopo predisposti. La somministrazione sarà effettuata dal personale del Parco.</del></p> <p>6. La Provincia declina ogni responsabilità in ordine a danni a persone, a cose, che dovessero prodursi a seguito di negligenza o per il mancato rispetto del presente regolamento da parte degli utenti.</p> <p>7. E' assolutamente vietata l'installazione e l'affissione di cartelli, manifesti, o altro materiale pubblicitario, in tutto il territorio del Parco, e nelle sue pertinenze compreso i parcheggi e le strade di accesso, senza la preventiva autorizzazione.</p>
---	--



**PROVINCIA  
DI PARMA**

## **REGOLAMENTO**

### **PARCO PROVINCIALE DEL MONTE FUSO**

**Approvato con atto C.P. n. 80 del 29/07/2005**

**Modificato con atto C.P. n. 7 del 27/02/2020**

## **Art. 1**

1. La Provincia, con il presente Regolamento, disciplina l'accesso e la fruizione delle aree del proprio Parco Provinciale del Monte Fuso.

## **Art. 2**

1. La visita al Parco è libera e gratuita, i visitatori sono tenuti al rispetto delle norme di accesso previste dal presente regolamento.
2. I confini del Parco Provinciale, indicati nella planimetria allegata, dovranno essere delimitati da apposite tabelle, esenti da tasse, di colore giallo recanti la specificazione "Provincia di Parma Parco Provinciale del Monte Fuso" in carattere nero, poste ad una distanza tale che da una tabella siano visibili le altre due laterali.

## **Art. 3**

1. La flora e la fauna del Parco sono rigorosamente protetti. Gli utenti del Parco rispondono personalmente dei danni, comunque causati al patrimonio ambientale.
2. E' proibita la raccolta, la manipolazione, il danneggiamento e l'asportazione di fiori, prodotti del sottobosco, flora, fauna e di qualsiasi altro materiale componente il patrimonio naturale del Parco e le sue parti.
3. E' severamente vietata nel territorio del Parco ogni attività venatoria; conseguentemente e assolutamente vietata l'introduzione nel Parco di ogni strumento idoneo allo scopo.
4. E' severamente vietato, all'interno del Parco, accendere fuochi per qualsiasi motivo.

5. E' vietato abbandonare rifiuti sul suolo ed è fatto obbligo di servirsi degli appositi contenitori per la raccolta differenziata, collocati nel punto di raccolta presso il parcheggio.

6. I visitatori possono entrare nel Parco solo dall'alba al tramonto di tutti i giorni, attraverso gli accessi previsti.

7. Per la salvaguardia della flora e della fauna, alcune aree all'interno del Parco possono godere di una protezione integrale. In questo caso le visite possono essere effettuate solo lungo itinerari indicati da apposita segnaletica.

8. E' severamente vietato l'accesso all'interno dell'area recintata, denominata Centro Faunistico, se non accompagnati dai custodi o dal gestore delle strutture del Parco, durante le visite guidate.

#### **Art. 4**

1. La tranquillità del Parco è una prerogativa da difendere e conservare.

2. Sono quindi vietati schiamazzi ed attività in contrasto con la quiete ed il rispetto ambientale.

3. Tutte le iniziative ricreative e sportive sono subordinate al rispetto della quiete del Parco; ogni iniziativa che deroghi da tale principio dovrà essere preventivamente ed espressamente autorizzata. Il Parco, o parte di esso e sue infrastrutture, possono essere concessi in uso temporaneo e gratuito a Enti, Associazioni, Gruppi o privati cittadini per lo svolgimento di attività ricreative, turistiche e sportive, previa richiesta scritta alla Provincia di Parma e compatibilmente con il rispetto delle finalità prioritarie del Parco.

4. Le attività di gruppo all'interno del Parco devono essere preventivamente autorizzate dalla Provincia e sorvegliate durante lo

svolgimento da un responsabile (esattamente individuato) il quale risponderà personalmente e per il proprio gruppo rappresentato.

5. Dalle attività e dai giochi permessi sono esclusi tutti quelli che implicano lanci di oggetti a distanza non controllabile e, comunque, tutti quelli che possono costituire oggettivo pericolo per l'incolumità delle persone.

6. L'accesso al Parco è consentito solo a piedi. E' quindi vietato l'accesso con auto, motocicli, ciclomotori, fuoristrada, biciclette. E' escluso dal divieto l'accesso delle mountain-bike sui percorsi della ciclopista mtb del monte Fusso (che tuttavia dovranno essere condotte a mano nell'attraversamento) e per le attività attuate dal gestore delle strutture del Parco. L'accesso dei cavalli è consentito a condizione che gli stessi vengano condotti a mano. Potranno essere concesse autorizzazioni solo per casi eccezionali di servizio e a favore di visitatori portatori di gravi handicap.

7. L'utilizzo dei parcheggi è gratuito, ma vietato ai camper e roulotte in sosta per campeggio. La sosta per campeggio dei camper e delle roulotte è consentita solamente nell'apposita area attrezzata.

8. E' vietata ogni forma di campeggio all'interno dell'area del Parco, nonché la costruzione di baracche e capanne, anche temporanee, non autorizzate. Casi specifici e particolari potranno essere valutati ed oggetto di specifica autorizzazione.

## **Art. 5**

1. Il comportamento degli utenti deve sempre essere tale da salvaguardare la loro e l'altrui sicurezza.

2. E' obbligatorio mantenere un'adeguata distanza dal recinto del Centro Faunistico, stante la presenza all'interno di animali selvatici.

3. E' vietata ogni forma di attività equestre, salvo quella attuata dal gestore delle strutture del Parco. Eventuali deroghe potranno essere concesse previa richiesta scritta.

4. I cani possono accedere al Parco solo se tenuti al guinzaglio. I proprietari ed i detentori dei cani dovranno attenersi alle norme di cui al Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320) ed Ordinanze del Ministero della Salute del 09.09.2003 e del 27.08.2004. I cani trovati in libertà verranno catturati. I proprietari dei cani sono tenuti alla custodia dei loro animali ed alla pulizia delle aree eventualmente sporcate dagli stessi. E' assolutamente vietato far avvicinare i cani al recinto del Centro Faunistico.

5. Per il benessere degli animali è opportuno non somministrare cibi dall'esterno.

6. La Provincia declina ogni responsabilità in ordine a danni a persone, a cose, che dovessero prodursi a seguito di negligenza o per il mancato rispetto del presente regolamento da parte degli utenti.

7. E' assolutamente vietata l'installazione e l'affissione di cartelli, manifesti, o altro materiale pubblicitario, in tutto il territorio del Parco, e nelle sue pertinenze compreso i parcheggi e le strade di accesso, senza la preventiva autorizzazione."

## **Art. 6**

1. I visitatori dovranno inoltre attenersi alle disposizioni indicate in loco dalla segnaletica ed impartite dai funzionari della Provincia, dai custodi del Parco, dagli agenti di Polizia Provinciale e dalle Guardie Ecologiche Volontarie in rapporto di convenzione con la Provincia, quando condizioni particolari lo richiedano, o da altre forme espressamente individuate.

## **Art. 7**

1. I custodi del Parco nell'ambito delle proprie competenze, la Polizia Provinciale e le Guardie Ecologiche volontarie, sono incaricati della prevenzione, educazione e dell'accertamento di tutti gli atti contrari al presente regolamento, della salvaguardia del patrimonio ambientale e strutturale del Parco e della pubblica moralità.

## **Art. 8**

### Sanzioni amministrative

1. Per le violazioni delle norme relative al presente regolamento, per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di Legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata nell'articolo 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con il pagamento di una somma in denaro da Euro 25,00 (venticinque/00) ad Euro 500,00 (cinquecento/00).

## **Art. 9**

### Soggetti accertatori

1. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relativi a disposizioni di regolamenti o di ordinanze comunali sono svolte in via principale dalla polizia locale, ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981 n.689.
2. Il Presidente della Provincia può, con decreto motivato, abilitare altro personale dipendente dalla Provincia all'esercizio delle funzioni d'accertamento di cui al comma precedente con riferimento a materie specificatamente individuate nell'atto di nomina.
3. Le funzioni d'accertamento degli illeciti previsti dal regolamento possono essere esercitate, per specifiche materie, nei casi e con i limiti espressamente previsti dalla Legge, da guardie volontarie, nonché da agenti giurati che ne abbiano facoltà ai sensi della legislazione vigente.

4. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 devono essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.
5. Resta ferma la competenza d'accertamento di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.



**PROVINCIA  
DI PARMA**

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA - PATRIMONIO

**PARERE di REGOLARITA' TECNICA**

Sulla proposta n. **1241/2020** ad oggetto:

" PARCO PROVINCIALE DEL MONTE FUSO. MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'ACCESSO E LA FRUIZIONE. APPROVAZIONE "

ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' tecnica.

Note:

Parma , 26/02/2020

Sottoscritto dal Responsabile  
(RUFFINI ANDREA)  
con firma digitale



**PROVINCIA  
DI PARMA**

**PARERE di REGOLARITA' CONTABILE**

SERVIZIO FINANZIARIO - GESTIONE DEL PERSONALE - PARTECIPATE -  
ECONOMATO - SISTEMI INFORMATIVI

Sulla proposta n. **1241/2020** ad oggetto:

“ PARCO PROVINCIALE DEL MONTE FUSO. MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER  
L'ACCESSO E LA FRUIZIONE. APPROVAZIONE ”

ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime  
parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarita' contabile.

Note:

Parma, li 26/02/2020

Sottoscritto dal Dirigente

(MENOZZI IURI)  
(firmato digitalmente)